



Città di Lucca

Amministrazione comunale

Servizio di Staff/Settore: 01 - Settore Servizi Economico - Finanziari
Unità Organizzativa: U.O. 1.3 - Tributi Comunali
Dirigente: Dott. Lino Paoli

deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 14 dicembre 2021

Oggetto: NUOVA IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore 01 - Settore Servizi Economico - Finanziari, U.O. 1.3 - Tributi Comunali, conservata in atti al fascicolo digitale,

premesse che


l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020):

- a) ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed abolito l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;
- b) ha disposto che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- c) ha espressamente abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) - limitatamente alle norme riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI - e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla stessa legge n. 160/2019;


con deliberazione n. 45 del 06.08.2020 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo regolamento comunale recante la disciplina per la imposta municipale propria (IMU), in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, con conseguente abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del precedente regolamento IMU e dei regolamenti ICI e IUC, che comunque continuano a trovare applicazione nella disciplina delle fattispecie pregresse l'entrata in vigore della c.d. "Nuova IMU";

L'art.1 della legge 160/2019 contiene le disposizioni relative alla disciplina della nuova IMU nei commi da 739 a 783, che individuano:

- a) il presupposto dell'imposta, indicato al comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- b) gli oggetti imponibili, definiti dal comma 741 e individuati in fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, più la specifica disciplina delle abitazioni principali e assimilate;
- c) il soggetto attivo dell'imposta, identificato, ai sensi del comma 742, nel Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili;



- d) il soggetto passivo dell'imposta, identificato, ai sensi del comma 743, nel possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, sugli stessi, il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario in caso di concessioni demaniali, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
- e) la base imponibile costituita, ai sensi del comma 745, dal valore degli immobili;
- f) le riduzioni ed esenzioni di cui, rispettivamente, ai commi 747 e 748;
- g) le facoltà di regolamentazione lasciate alla discrezionalità dei comuni, individuate:
- al comma 741, lett. c), n. 6), nella possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili in ricovero permanente in strutture assistite;
 - al comma 775, ultimo periodo, nella facoltà di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni;
 - al comma 777, nell'indicazione di specifiche fattispecie che possono essere oggetto di regolamentazione comunale;
- h) le aliquote di base e i limiti alla facoltà dei comuni di deliberare riduzioni e aumenti, stabiliti nei commi da 748 a 755; in particolare:
- il comma 748 dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - il comma 750 dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, esenti nel regime previgente, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - il comma 751 dispone che a partire dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
 - il comma 752, dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - il comma 753, dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - il comma 754, dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;



- il comma 755, dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato che, per quanto riguarda le aliquote, come individuate nei commi di cui al precedente punto h):


possono essere aumentate o diminuite dal Comune con espressa deliberazione del Consiglio comunale;

l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

ancora si attende l'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, demandato ad individuare le fattispecie esclusive che potranno essere oggetto di diversificazione delle aliquote da parte dei comuni;

in attesa del predetto decreto non sono intervenuti mutamenti normativi tali da indurre l'Ente ad approvare aliquote diverse da quelle deliberate per il 2022;

il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso, ad oggi non avvenuta, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del



prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

la manovra finanziaria dello Stato per l'anno 2022 è in corso di definizione e attualmente all'esame del Parlamento;

Ricordato che:


- con deliberazione CC n. 91 del 22.12.2020 sono state approvate aliquote e riduzioni IMU per l'anno 2021, successivamente integrate con deliberazione CC n. 43 del 27.04.2021 avente ad oggetto l'introduzione dell'ulteriore aliquota agevolata, pari a 0,76 % per gli immobili locati da persone fisiche con contratto regolarmente registrato, utilizzati per l'esercizio di attività economiche conformi alle destinazioni d'uso e appartenenti alle categorie catastali C1, C2, C3, D2, D6, A10, al verificarsi di una delle condizioni di cui al prospetto allegato alla medesima deliberazione;
- l'aliquota agevolata introdotta con la deliberazione CC n. 43/2021 riveste carattere di eccezionalità ed è stata assunta con il preciso scopo di intervenire a sostegno dei contribuenti in conseguenza delle misure restrittive, ricadenti sulle attività economiche, adottate nel 2021 per fronteggiare la pandemia da Covid-19, quindi non è confermata per l'anno 2022;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone: *“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e*



delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]";

l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

le aliquote approvate e pubblicate nei termini di cui sopra acquireranno, pertanto efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Valutato opportuno

procedere, quindi, ad approvare le aliquote individuate nell'allegato alla presente deliberazione, confermandole come già approvate con deliberazione CC n. 91 del 22.12.2020 .


Quanto sopra premesso e considerato

visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e riportati sulla proposta di deliberazione (Allegati nn. 3 e 4);

visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
visto lo Statuto Comunale;

visto, in particolare l'art. 172, comma 1, lettera c) del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale sono allegati al bilancio di previsione: le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del, depositato in atti;



l'Art. 42 del d. lgs. 18.8.2000 n - 267;

DELIBERA

- 1) di **confermare** per l'anno 2022, le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2021 con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 22.12.2020, riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente atto;
- 2) di **non confermare**, stante il carattere di misura straordinaria da questa rivestito, l'aliquota approvata con deliberazione CC n. 43 del 27.04.2021;
- 3) di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato prospetto ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]”* ;
- 4) di **dare atto** che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari;
- 5) di **significare** che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

DELIBERA ALTRESI'

attesa l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.